



TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Area Esecuzioni e Fallimenti

Prot. n. 4299 del 11/12/2020

Circolare in materia di identificazione del titolare effettivo dei conti delle procedure esecutive e fallimentari.

I Giudici dell'Area Esecuzioni e Fallimenti

rilevato che plurimi Istituti di credito stanno sollevando la questione del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso di rapporti continuativi accessi nell'ambito di procedure esecutive e concorsuali, manifestando al contempo il proposito di individuare quale titolare effettivo dei conti e dei depositi il Presidente del Tribunale o gli stessi giudici dell'esecuzione o delegati;

osservano.

Non si ritiene corretta l'identificazione di "titolare effettivo" con il Presidente del Tribunale ovvero con il giudice che ha nominato il curatore o il custode-professionista delegato, posto che per "titolare effettivo" deve intendersi il soggetto fallito o il soggetto debitore-esecutato.

Al fine di dissipare dubbi interpretativi e fornire criteri di orientamento, si rappresenta quanto segue:

1) Il d.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*") contiene all'art. 1, comma 2, le seguenti definizioni:

lett. f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

lett. p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

lett. pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Gli artt. 18, 19 e 20 prescrivono, rispettivamente, quali sono gli obblighi di verifica cui sono tenute le banche (tra cui l'identificazione del cliente e del titolare effettivo), come essi devono essere adempiuti, quali sono i criteri per individuare il titolare effettivo.

L'art. 7, comma 1 let. a) attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore il compito di adottare "nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela". Stessa disposizione si rinviene negli artt. 23, comma 3, e 24, comma 4.

Infine, l'art. 42 dispone che "*I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela ... si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni...*".

2) Tanto ricostruito a livello di normativa primaria, in attuazione del potere di normare la materia che le è stato riconosciuto dal decreto legislativo, la Banca d'Italia, sia nel provvedimento del 3 aprile 2013, che in quello ultimo del 30 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 189 del 13.8.2019) ha stabilito che "*I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori*".

Inoltre, sul sito della Banca d'Italia, esiste una FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html#faq8761-11>) in cui alla domanda:

“E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accessi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti?”

così si risponde:

“Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accessi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria”.

E' dunque da ritenersi che allo stato il curatore o il delegato debba qualificarsi come esecutore e che il titolare effettivo sia da individuarsi nel debitore esecutato (o nel soggetto fallito). È chiaro che né le direttive CE né il decreto legislativo attuativo si sono posti il problema delle procedure esecutive e concorsuali, sicché rispetto ad esse si tratta di compiere un'opera di adattamento mero, che sia la meno disagiata possibile.

Al riguardo, se si accede alla tesi pacifica secondo la quale nelle procedure fallimentari il debitore non viene privato della titolarità dell'impresa (e analogamente avviene per l'esecutato), avendosi surroga del Tribunale e dei suoi organi nella mera gestione della procedura, può continuarsi a dare seguito a questa soluzione. In particolare, deve notarsi che il Tribunale e quindi il G.D. o il G.E. non hanno alcun interesse “personale” alle operazioni. L'interesse è piuttosto quello della procedura e del suo buon esito: dunque dei creditori certamente (ma questi evidentemente non possono risultare intestatari dei conti correnti, in quanto terzi estranei), ma anche del debitore fallito o esecutato al miglior esito possibile della stessa. Peraltro, anche se il riferimento è alle sole società, l'indicazione fornita sembra quella di considerare quale titolare effettivo (UBO) lo stesso debitore, fallito o esecutato.

3) Resta il problema della identificazione effettiva del cliente (debitore), ma si tratta di una difficoltà superabile sulla scorta delle indicazioni ricavabili dagli artt. 18 e 19.

L'art. 18 prevede quanto segue al comma 1, lett. a):

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.”

Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente”.

Da questa norma potrebbe ricavarsi che il cliente (*id est* il debitore sottoposto a procedura) può essere identificato anche sulla scorta di documenti, dati ed informazioni ottenuti dal delegato o dal curatore (esecutore), potendosi costui qualificare, quale organo della procedura di nomina giudiziale, “*fonte affidabile ed indipendente*”.

L'art. 19, comma 1, lett. a), dispone:

“I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici”.

Dunque, riepilogando, i dati identificativi del cliente possono essere forniti dal delegato o dal curatore, il quale li estrapola dal fascicolo della procedura.

Mandano alla Cancelleria per la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale.

Cassino, 10.12.2020

Il G.E. dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi

Il G.E. dott. Lorenzo Sandulli

V°: approva e fa propria la suestesa Circolare, disponendone la immediata diffusione anche mediante pubblicazione sul sito Internet del Tribunale. Si comunichi, in particolare, a tutti gli Ordini Professionali nonché ad UNICREDIT e alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI.

Cassino, 10.12.2020.

Il Presidente del Tribunale

dott. Massimo Capurso



TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Area Esecuzioni e Fallimenti

Circolare in materia di identificazione del titolare effettivo dei conti delle procedure esecutive e fallimentari.

I Giudici dell'Area Esecuzioni e Fallimenti

rilevato che plurimi Istituti di credito stanno sollevando la questione del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso di rapporti continuativi accessi nell'ambito di procedure esecutive e concorsuali, manifestando al contempo il proposito di individuare quale titolare effettivo dei conti e dei depositi il Presidente del Tribunale o gli stessi giudici dell'esecuzione o delegati;

osservano.

Non si ritiene corretta l'identificazione di "titolare effettivo" con il Presidente del Tribunale ovvero con il giudice che ha nominato il curatore o il custode-professionista delegato, posto che per "titolare effettivo" deve intendersi il soggetto fallito o il soggetto debitore-esecutato.

Al fine di dissipare dubbi interpretativi e fornire criteri di orientamento, si rappresenta quanto segue:

1) Il d.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione") contiene all'art. 1, comma 2 le seguenti definizioni:

let. f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

1
d/ M.C.

let. p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

let. pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Gli artt. 18, 19 e 20 prescrivono, rispettivamente, quali sono gli obblighi di verifica cui sono tenute le banche (tra cui l'identificazione del cliente e del titolare effettivo), come essi devono essere adempiuti, quali sono i criteri per individuare il titolare effettivo.

L'art. 7, comma 1 let. a) attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore il compito di adottare "nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela". Stessa disposizione si rinviene negli artt. 23 comma 3 e 24, comma 4.

Infine, l'art. 42 dispone che *"I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela ... si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni..."*.

2) Tanto ricostruito a livello di normativa primaria, in attuazione del potere di normare la materia che le è stato riconosciuto dal decreto legislativo, la Banca d'Italia, sia nel provvedimento del 3 aprile 2013, che in quello ultimo del 30 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 189 del 13.8.2019) ha stabilito che *"I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori"*.

Inoltre, sul sito della Banca d'Italia, esiste una FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html#faq8761-11>) in cui alla domanda:

2
"E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti?"

Così si risponde:

"Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria".

E' dunque da ritenersi che allo stato il curatore o il delegato debba qualificarsi come esecutore e che il titolare effettivo sia da individuarsi nel debitore esecutato (o nel soggetto fallito). È chiaro che né le direttive CE né il decreto legislativo attuativo si sono posti il problema delle procedure esecutive e concorsuali, sicché rispetto ad esse si tratta di compiere un'opera di adattamento mero, che sia la meno disagiata possibile.

Al riguardo, se si accede alla tesi pacifica secondo la quale nelle procedure fallimentari il debitore non viene privato della titolarità dell'impresa (e analogamente avviene per l'esecutato), avendosi surroga del Tribunale e dei suoi organi nella mera gestione della procedura, può continuarsi a dare seguito a questa soluzione. In particolare, deve notarsi che il Tribunale e quindi il G.D. o il G.E. non hanno alcun interesse "personale" alle operazioni. L'interesse è piuttosto quello della procedura e del suo buon esito: dunque dei creditori certamente (ma questi evidentemente non possono risultare intestatari dei conti correnti, in quanto terzi estranei), ma anche del debitore fallito o esecutato al miglior esito possibile della stessa. Peraltro, anche se il riferimento è alle sole società, l'indicazione fornita sembra quella di considerare quale titolare effettivo (UBO) lo stesso debitore, fallito o esecutato.

3) Resta il problema della identificazione effettiva del cliente (debitore), ma si tratta di una difficoltà superabile sulla scorta delle indicazioni ricavabili dagli artt. 18 e 19.

L'art. 18 prevede quanto segue al comma 1 let. a):

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente”.

Da questa norma potrebbe ricavarsi che il cliente (*id est* il debitore sottoposto a procedura) può essere identificato anche sulla scorta di documenti, dati ed informazioni ottenuti dal delegato o dal curatore (esecutore), potendosi costui qualificare, quale organo della procedura di nomina giudiziale, *“fonte affidabile ed indipendente”*.

L'art. 19 (comma 1 let. a) dispone:


“I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici”.

Dunque, riepilogando, i dati identificativi del cliente possono essere forniti dal delegato o dal curatore, il quale li estrapola dal fascicolo della procedura.

Mandano alla Cancelleria per la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale.

Cassino, 10.12.2020

Il Giudice, dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi



Il Giudice, dott. Lorenzo Sandulli

